

Maggioli Editore

Regolamento TARES



© Copyright 2012 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino, 8
Tel. 0541-628111 Fax 0541-622595

COMUNE di

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'applicazione e la riscossione del tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani e sui servizi in conformità dell'articolo 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e relativi atti normativi di applicazione.
2. Ai fini del presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15dicembre 1997, nonché quelle dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 2

Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani e sui servizi, che sostituisce la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507¹ per la copertura del costo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio, compresi la raccolta e lo smaltimento dei

¹ o la Tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 o la Tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune deve indicare la corrispondente entrata che il tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani e sui servizi va a sostituire.

rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Articolo 3

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 4

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani e sui servizi è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili assoggettabili al tributo stesso.

Articolo 5

Decorrenza e cessazione dell'obbligazione tributaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno di cessazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata, dell'utenza.
3. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di cessazione e, ove la stessa sia stata omessa, dal giorno successivo all'accertata cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte.
4. Per tutte le variazioni di superficie e di destinazione d'uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni e per le variazioni del nucleo familiare, che determinino un aumento o una riduzione del tributo Si applica lo stesso criterio di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche, sono accertate d'ufficio dal comune o dal gestore del servizio e i relativi conguagli sono effettuati nell'esercizio successivo.

TITOLO II

TARIFFE E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6

Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Con il regolamento comunale di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sono disciplinati le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Articolo 7

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del Decreto Legge n. 201 del 2011, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 8

Tariffa di riferimento

1. I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, vista la mancata emanazione entro il 31 ottobre 2012 del regolamento governativo di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto legge n. 201 del 2011, sono quelli previsti dal D.P.R. n. 158 del 1999, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino all'applicazione del nuovo regolamento governativo.
2. La tariffa di riferimento costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale ed è determinata dal Comune utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, sulla base del piano finanziario e del metodo normalizzato approvato con lo stesso decreto.

Articolo 9

Tariffa del tributo

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati.
2. La tariffa è determinata con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, sulla base della tariffa di riferimento, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. La tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 10

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il comune suddivide i costi da coprire con la tariffa fra le due categorie secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.
3. I locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, tenendo conto dei coefficienti indicati nell'Allegato 1 al D.P.R. n.158 del 1999.
4. In presenza dello svolgimento di più attività, ove non sia possibile distinguere la parte di superficie destinata a ciascuna di esse, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da licenze o autorizzazioni.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora in esse sia esercitata promiscuamente un'attività economica, si applica la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Ove non possa essere distinta

la superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività economica si applica la tariffa relativa alla superficie prevalente.

Articolo 11

Tariffa per utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. La quota fissa della tariffa è determinata secondo le previsioni di cui al punto 4.1, dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
3. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per metro quadrato e prodotta da ciascuna utenza. Per la sua determinazione si applica un coefficiente di adattamento secondo le previsioni di cui al punto 4.2, dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.
4. I coefficienti di adattamento, relativi al nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto, da utilizzare nel calcolo della tariffa, sono stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale.

Articolo 12

Numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa è quello risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno dai registri anagrafici e precisamente dalla scheda di famiglia o dalla scheda di convivenza. Sono annoverate nel numero degli occupanti le persone che pur non facendo parte del nucleo familiare dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Per le utenze sorte successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Articolo 13

Tariffa per utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. La parte fissa delle utenze non domestiche è determinata secondo un coefficiente relativo alla produzione di rifiuti potenziale collegata alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'Allegato 1 del D.P.R. n.158 del 1999, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.
3. La parte variabile della tariffa è determinata tenendo conto della quantità di rifiuti effettivamente conferita dalle singole utenze. In mancanza di sistemi di misurazione, la parte variabile della tariffa è individuata in via presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nell'Allegato 1, punto 4.4 del D.P.R. n. 158 del 1999, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Articolo 14

Soggetti passivi

1. 1.Sono tenuti al pagamento del tributo, con vincolo di solidarietà, per le utenze domestiche i componenti del o dei nuclei familiari conviventi, e coloro che usano locali ed aree per l'esercizio di un'attività, per le restanti utenze.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed

aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Per i locali ed aree utilizzati in modo saltuario od occasionale di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Articolo 15

Locali ed aree esclusi dall'applicazione del tributo

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
3. Presentano tali caratteristiche, a mero titolo esemplificativo:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola all'interno degli stessi presidio umano;
 - b. i locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d. le unità immobiliari libere da persone e arredi, purché non allacciate ai pubblici servizi.
 - e. i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione;
 - f. gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro

locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.

4. Le circostanze che determinano l'esclusione dal tributo debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere comprovate da elementi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a.i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b.le aree scoperte a verde.

Articolo 16

Modalità di determinazione della superficie

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato –città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità

stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Articolo 17

Tributo giornaliero

1. Coloro che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano produzione di rifiuti, sono soggetti al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola fino al 100%.
2. Per uso temporaneo, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla data di entrata in vigore, per l'imposta municipale secondaria prevista dall'articolo 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 29 dell'articolo 14 del D. L. n. 201 del 2011.

Articolo 18

Riduzioni

1. La tariffa calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti è ridotta del 30%:
 - a. per le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo a condizione che i locali non siano concessi in locazione o in comodato;
 - b. per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui sopra risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - c. per le abitazioni con un unico occupante.
 - d. per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
3. Per le utenze non domestiche, la tariffa è calcolata con l'applicazione di una riduzione pari al 30% nell'ipotesi di uso stagionale ovvero altro uso limitato o discontinuo non superiore comunque a sei mesi l'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.
4. In sede di approvazione della tariffa annuale il Comune determina la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
5. Il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
6. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 19

Ulteriori agevolazioni

1. Ulteriori ipotesi di riduzione ed esenzione sono disposte a favore delle seguenti categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.....²
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 20

Maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche e da quelle assoggettate al tributo giornaliero, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato
3. Alla maggiorazione applicano le stesse agevolazioni stabilite previste per il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 21

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale

² Il comune deve precisare le fattispecie che intende agevolare.

deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13 del Decreto legge n. 201 del 2011.

TITOLO III

DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 22

Dichiarazione

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo presentano la dichiarazione entrogiorni dall'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali al gestore del servizio su apposito modulo da questi posto a disposizione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, che va redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entrogiorni dal verificarsi della predetta modifica.
3. La richiesta di riduzione della tariffa può essere presentata in ogni tempo e produce effetti a decorrere dal giorno successivo a quello della sua presentazione.

Articolo 23

Modalità di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione può essere:
 - a) presentata direttamente agli uffici comunali;
 - b) spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R
 - c) presentata anche mediante comunicazione telefonica, con successiva conferma scritta, telefax o mediante strumenti telematici.

2. Dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è rilasciata ricevuta all'utente.
3. Sono o cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione o sia accertata d'ufficio la cessazione dell'utenza.

Articolo 24

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 25

Accertamento

1. Per l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione il Comune notifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve specificare le motivazioni dell'atto e deve, altresì, indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Il funzionario può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con

preavviso di almeno sette giorni allo scopo di verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari dei contribuenti.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto con ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.

Articolo 26

Modalità di versamento del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune.
2. Il versamento del tributo comunale è effettuato per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente o modello di pagamento unificato. E', inoltre, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Articolo 27

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del credito, con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza può essere effettuata:
 - a. mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
 - b. mediante procedimento ingiuntivo.

Articolo 28

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 29

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come disciplinato con regolamento comunale del

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 30

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento pubblicato secondo le modalità previste dalla legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.
4. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene inviato al ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.